

PREMESSA AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si ispira ai principi fondamentali contenuti nella nostra Carta Costituzionale e ai valori democratici.

La nostra scuola vuole essere partecipe della vita sociale del Paese, contribuendo con la propria azione educativa e formativa a sviluppare le competenze di "cittadinanza attiva" ispirandosi, in particolare, all'art. 2 della Costituzione Italiana, che così recita: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Questo regolamento, composto di diritti e di doveri, persegue la finalità di creare nell'Istituto un sereno ed ordinato ambiente di vita, indispensabile per l'attuazione del diritto allo studio e affinché tutte le componenti possano esprimersi liberamente, in armonia con la libertà altrui.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ART 1. Il presente regolamento fa proprio quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR 249/98) e dal DPR 22 giugno 2009 n 122 relativo alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento, delle modifiche ed integrazioni degli stessi ed è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

ART 2. L'IPSSCTS EINAUDI - Istituto Statale Istruzione Superiore - è una comunità scolastica che fonda la sua azione educativa sulla relazione tra lo studente, la famiglia e la scuola, sulla base di diritti e di doveri, sulla scelta da parte dei suoi organismi collegiali delle attività formative e sul coinvolgimento di tutte le componenti.

ART 3. L'Istituto favorisce e promuove la crescita della persona nel rispetto reciproco senza distinzioni dei ruoli, condizione sociale e culturale, provenienza ed opera per garantire la formazione e l'educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile.

ART 4. L'indirizzo culturale dell'Istituto si ispira ai principi di democrazia, di partecipazione attiva alla vita scolastica di rinnovamento e di sperimentazione metodologici-didattici.

DIRITTI DELLE COMPONENTI SCOLASTICHE

Studenti

ART 5. Gli studenti hanno diritto alla formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola tutela il diritto all'apprendimento, nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà di insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (recuperi, approfondimenti, tutoraggio, etc.) tesi a promuoverne il successo formativo. Durante il percorso scolastico lo studente è coinvolto in un progetto di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

ART 6. E' diritto di tutti gli studenti conoscere normative e procedure in cui sono coinvolti quotidianamente. Gli studenti hanno il diritto di essere informati in maniera efficace e tempestiva delle decisioni della scuola, in particolare delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione e di tutto ciò che può avere conseguenze sul loro percorso formativo.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e il presente Regolamento d'Istituto sono accessibili ad ogni studente sul sito istituzionale della scuola.

ART 7. Gli studenti possono riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati. Le

assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Le assemblee si svolgono secondo un regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto. E' diritto degli studenti affiggere comunicazioni, previa autorizzazione della dirigenza, negli spazi assegnati. Le comunicazioni anonime verranno immediatamente rimosse.

Genitori/Tutori

ART 8. I genitori/tutori costituiscono una componente della comunità scolastica irrinunciabile per la realizzazione del successo formativo degli studenti, anche in virtù dell'alleanza educativa sancita con la scuola mediante il patto di corresponsabilità.

ART 9. I genitori/tutori degli alunni sono informati quotidianamente, tramite il registro elettronico, sul comportamento, sulle assenze, sul profitto dei propri figli, sull'attività didattica svolta, le valutazioni e le eventuali annotazioni disciplinari.

Sarà cura dei genitori/tutori ritirare presso la segreteria didattica le credenziali di accesso al suddetto registro all'inizio dell'anno scolastico.

ART 10. I genitori/tutori degli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, previa richiesta al Dirigente Scolastico.

DOVERI DELLE COMPONENTI SCOLASTICHE

ART 11. E' dovere specifico di tutti gli operatori della scuola, Dirigente Scolastico, docenti e personale ATA, espletare i propri compiti di servizio con puntualità e professionalità. Tutte le componenti della scuola hanno l'obbligo di mantenere un comportamento rispettoso, corretto.

ART 12. I docenti hanno il dovere di annotare tempestivamente le valutazioni assegnate agli studenti sul registro elettronico.

ART 13. I docenti o il personale ATA, che vengono a conoscenza di atti che si configurano come lesione della dignità altrui, bullismo, cyberbullismo e/o come trasgressione del presente regolamento, che coinvolgano gli studenti, hanno il dovere di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico.

ART 14. Il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

ART 15. La comunicazione alle famiglie, di cui all'articolo precedente, deve essere obbligatoriamente tempestiva nei casi in cui si venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo.

ART 16. Gli studenti sono obbligati a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere tutti i loro impegni di studio.

ART 17. Gli studenti sono tenuti a rispettare il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale della scuola e i loro compagni, mantenendo un comportamento corretto e coerente con i principi di libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione e di rispetto reciproco di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalla condizione.

ART 18. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nella scuola.

ART 19. Gli studenti devono utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature e comportarsi in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture.

ART 20. Gli studenti hanno la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come fattore di qualità della vita dell'istituto.

- ART 21.** Il telefono cellulare deve essere conservato a cura dello studente nel proprio zaino. I dispositivi elettronici sono consentiti esclusivamente ad uso didattico nei tempi e nelle modalità predisposte dal docente.
- ART 22.** E' fatto divieto a chiunque di riprendere con il cellulare o altro dispositivo elettronico persone e cose senza espressa autorizzazione degli interessati e/o di chi ha l'autorità di consentirlo.
- ART 23.** L'Istituto non risponde di beni, oggetti personali, preziosi lasciati incustoditi o dimenticati, garantendo comunque, per quanto possibile, sorveglianza da parte del personale scolastico.
- ART 24.** La presenza di persone estranee alla scuola all'interno dell'edificio deve essere segnalata tempestivamente al personale ATA, al responsabile di sede, al Dirigente Scolastico.
- ART 25.** Tutti sono tenuti ad un abbigliamento decoroso e ad un linguaggio consono all'istituzione scolastica.
- ART 26.** L'uso dell'ascensore è consentito agli studenti portatori di handicap o infortunati agli arti inferiori, con accompagnamento.
- ART 27.** Durante le lezioni gli studenti possono lasciare, eccezionalmente l'aula, previa autorizzazione del docente cui sono affidati; tra un'ora di lezione e l'altra, gli alunni potranno lasciare l'aula solo previa autorizzazione del docente subentrante; in entrambi i casi non più di uno alla volta. I trasferimenti all'interno dell'edificio, previsti dall'orario scolastico, dovranno avvenire in modo ordinato, silenzioso e rapido, così da consentire un regolare svolgimento delle lezioni.
- ART 28.** E' obbligo di ciascun studente partecipare alle lezioni in modo responsabile, evitando qualsiasi comportamento di disturbo alla classe.

REGOLAMENTO SANZIONI DISCIPLINARI PER GLI ALUNNI

ART 29. Finalità educative delle sanzioni disciplinari

30.1. Le sanzioni disciplinari vengono adottate ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con D.P.R. n. 249 del 24/05/1998, e alle successive modifiche ed integrazioni.

30.2. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità degli alunni e a ripristinare relazioni corrette all'interno della comunità scolastica.

ART 30. Invito alle ragioni dell'alunno

31.1. Nessuno può essere sanzionato disciplinarmente senza aver prima esposto le proprie ragioni.

31.2. Una singola infrazione disciplinare di non particolare gravità non influisce sulla valutazione del profitto.

31.3. La libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità non è passibile di sanzioni disciplinari.

ART 31. Proporzionalità e temporalità delle sanzioni disciplinari

32.1. Le sanzioni disciplinari sono temporanee e proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare.

32.2. L'ispirazione delle sanzioni alla riparazione del danno è auspicabile, se possibile.

32.3. Gli alunni possono convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

ART 32. Adozione delle sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono

sempre adottati da un organo collegiale: il Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico (organo di disciplina) per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il Consiglio d'Istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato.

ART 33. Valutazione del comportamento degli alunni

34.1. La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente.

34.2. La votazione sul comportamento degli studenti determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo, secondo la normativa vigente.

34.3. I criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo, sono specificati.

ART 34. Classificazione dei provvedimenti disciplinari

Le sanzioni disciplinari saranno ispirate al principio della gradualità e, se necessario, anche al principio della riparazione e del pieno risarcimento del danno.

Le sanzioni disciplinari verranno comminate sulla base del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa e dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato.

Le sanzioni disciplinari sono divise in tre categorie:

a. Sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (compresa l'esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione e/o a particolari attività progettate dalla scuola).

b. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.

c. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni.

In riferimento al punto a. e b. si terrà conto del disegno di legge per l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e per la revisione della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti approvato il 18/01/2023 dal Consiglio dei Ministri.

Nel caso in cui il fatto disciplinare costituisca un reato secondo l'ordinamento vigente, l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente Scolastico di presentare una specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

ART 35. Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplinare si applica alle mancanze commesse dagli studenti sia all'interno dell'Istituto durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni. Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti, tecnologici e non, appartenenti all'Istituto.

ART 36. Procedura per l'irrogazione di sanzioni che non comportano l'allontanamento dalle lezioni

Le sanzioni previste per le mancanze disciplinari che non comportano l'allontanamento dalle lezioni sono le seguenti:

a) Ammonizione verbale del Docente: il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro personale.

b) Ammonizione scritta del Docente: il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il registro

on line.

c) Ammonizione scritta del Docente con o senza allontanamento temporaneo dalla lezione: il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato, informa il Coordinatore di classe e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il registro on line; eventualmente, ma non necessariamente, invia lo studente in Vicepresidenza, accompagnato da un collaboratore scolastico in servizio. Per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione, il Dirigente scolastico o il Vicario può allontanare lo studente sino al termine delle lezioni ed invita i genitori dello studente a prelevare il proprio figlio da scuola.

ART 37. Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico o il Vicario, su segnalazione del Coordinatore di classe, annota l'ammonizione nel Registro di classe.

ART 38. Convocazione della famiglia

Nei casi previsti dal regolamento di Disciplina, il Coordinatore di classe convoca la famiglia.

ART 39. IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORINO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A QUINDICI GIORNI

Convocazione del Consiglio di Classe

1 Il Dirigente Scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori).

2 La convocazione del Consiglio di Classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

ART 40. Fase Dibattimentale

1 Il primo momento del Consiglio di Classe è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale).

2 Lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai genitori.

3 L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza.

4 L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

ART 41. Fase Deliberativa

1 Il secondo momento del Consiglio di Classe è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa).

2 L'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

3 La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

4 Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse.

5 Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

6 Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

ART 42. Comunicazione della sanzione disciplinare

La decisione di sanzionare uno studente, adottata dal Consiglio di Classe a maggioranza e

debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente interessato. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione deve essere rivolta anche alla famiglia.

ART 43. Allontanamento dalla scuola fino a due giorni

L'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

ART 44. Allontanamento dalla scuola da tre a quindici giorni

L'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

ART 45. Opzione per l'attività alternativa

Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza dell'attività ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

ART 46. Preparazione del rientro nella comunità scolastica

Durante il periodo di allontanamento dalla scuola, il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

CONCILIAZIONE

ART 47. Conciliazione

1. Fino a 72 ore prima della seduta del Consiglio di Classe, lo studente può chiedere il rito della conciliazione.
2. Non possono chiederlo gli studenti che ne abbiano già usufruito.
- 3 - Nel caso di studente minorenni, il rito della conciliazione deve essere richiesto dalla famiglia.
- 4 - Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta, dà mandato al docente Coordinatore di classe di individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, secondo quanto indicato sopra.
- 5 - L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione. Nel caso di studente minorenni, l'accettazione dell'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia.
- 6 - Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente Scolastico, con annotazione sul Registro di classe.

SANZIONI

ART 48. Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento superiore a quindici giorni

- 1 - Il Dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nelle voci indicate sopra propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto.
- 2 - Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.
- 3 - La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti:

- 3.1 - Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
- 3.2 - Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.
- 4 - La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.
- 5 - Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.
- 6 Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.
- 7 La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

MANCANZE DISCIPLINARI COMMESSE DURANTE LE SESSIONI D'ESAME DI STATO

ART 49. Competenza della Commissione d'Esame

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato sono di competenza esclusiva della Commissione d'Esame. Le sanzioni possono essere applicate anche ai candidati esterni.

RISARCIMENTO DEL DANNO

ART 50. Risarcimento del Danno

Alle sanzioni disciplinari potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.

ART 51. Responsabilità per il Danneggiamento dei Locali

In caso di danneggiamento dei locali durante le sessioni d'esame di Stato, il responsabile o i responsabili del danno sono tenuti a risarcire il danno.

ART 52. Responsabilità delle Classi

Nel caso in cui il responsabile o i responsabili del danno non vengano individuati, l'onere del risarcimento del danno sarà a carico della classe come gruppo sociale, relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica.

ART 53. Responsabilità della Collettività Studentesca

Se si accerta che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento.

ART 54. Danni alle Parti Comuni

Nel caso in cui il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa. Nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio.

ART 55. Risarcimento dei Danneggiamenti degli Spazi Collettivi

Se i danni riguardano spazi collettivi come l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica.

ART 56. Stima dei Danneggiamenti e Richiesta di Risarcimento

È compito della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante.

ART 57. Utilizzo delle Somme Derivate dal Risarcimento

Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

IMPUGNAZIONI O RECLAMI CONTRO LE SANZIONI DISCIPLINARI

ART 58. Oggetto

- 1 - È possibile presentare impugnazione o reclamo contro le sanzioni disciplinari entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione all'Organo di Garanzia.
- 2 - L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che ne presiede le sedute, da due docenti scelti all'interno del Collegio dei docenti, di cui uno funge da segretario, e da un genitore designato dal Consiglio d'Istituto.

ART 59. Durata e composizione dell'Organo di Garanzia

- 1 - L'Organo di Garanzia ha durata annuale.
- 2 - I docenti e il genitore sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato.
- 3 - In assenza delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente. In caso di membri decaduti, la proroga viene trasferita ai membri supplenti.
- 4 - Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente.
- 5 - I membri supplenti sono individuati tra i docenti e il genitore presenti nella Giunta Esecutiva.

ART 60. Procedura dell'Organo di Garanzia

- 1 - Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente Scolastico convoca la seduta entro 8 giorni scolastici.
- 2 - In attesa della decisione dell'Organo di Garanzia, la sanzione viene sospesa.
- 3 - La seduta è valida anche in caso di assenza dei membri, a condizione che la convocazione sia pervenuta agli interessati.
- 4 - L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione e dell'impugnazione presentata.
- 5 - L'Organo di Garanzia può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze.
- 6 - La decisione dell'Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale.
- 7 - Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione.
- 8 - Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il termine indicato, l'impugnazione viene rigettata.